

## SCADENZE DEL MESE DI APRILE 2021

Entro lunedì 5 aprile

### *MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.*

#### 1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

Entro lunedì 12 aprile (il 10 aprile cade di sabato)

### *5 x MILLE*

#### 2. Iscrizione al 5 x mille delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI interessate ad accedere al contributo del 5xmille che non risultino ancora iscritte nell'elenco permanente e svolgano attività di interesse sociale, possono presentare entro oggi istanza per partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2021.

Per l'accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

In base alla convenzione, il software di compilazione denominato "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD" è disponibile sul sito del CONI, alla pagina [www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html](http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html), mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell'Agenzia.

Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell'elenco permanente 2021 (ammesse al beneficio per il 2020) pubblicato sul sito del CONI ([www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html](http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html)) non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.

#### 3. Iscrizione al 5 x mille degli Enti del volontariato

Gli enti del volontariato possono presentare entro oggi l'istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del 5 per mille esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Gli enti che sono presenti [nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021](#) non sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.

Sono compresi nella categoria degli enti del "volontariato":

- le Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  - le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 381 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
  - le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  - le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125);
  - gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  - le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  - le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  - le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Entro giovedì 15 aprile

### *TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398*

#### 4. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

### **MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE**

## 5. Ravvedimento operoso breve.

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 marzo 2021, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi

---

legali dello 0,01% (ex DM 11/12/2020), su base annua, da calcolare giorno per giorno. Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

**Entro venerdì 16 aprile**

#### *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

##### **6. Versamento ritenute fiscali su premi e compensi sportivi**

Entro oggi devono essere versate, tramite il consueto modello F24, le ritenute effettuate su rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive dilettantistiche eccedenti la quota annua di esenzione pari a euro 10.000,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente.

##### **7. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente.

##### **8. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

##### **9. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi (non di natura sportiva) e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

##### **10. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati a collaboratori autonomi (collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative)**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

##### **11. Versamento dei contributi ex ENPALS**

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

## ***TRIBUTI***

### **12. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite**

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

**Entro giovedì 30 aprile**

## ***BILANCIO***

### **13. Approvazione del bilancio o rendiconto.**

Le associazioni con **esercizio 1° gennaio– 31 dicembre** devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2020, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario **rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci** che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della **convocazione** deve essere conservata agli atti e le modalità devono rispettare quanto indicato in statuto.

### **14. Approvazione del rendiconto dell'eventuale raccolta fondi**

Qualora l'associazione abbia realizzato nel corso dell'esercizio precedente anche una, o più, attività di raccolte fondi, l'assemblea dei soci è chiamata ad approvare contestualmente al bilancio o rendiconto generale, l'apposito rendiconto della raccolta fondi, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986.

Sui termini di approvazione dei rendiconti delle raccolte fondi vale quanto sopra riportato in merito ai termini di convocazione delle assemblee di bilancio.

## ***IMPOSTE.***

### **15. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto IRES e IRAP**

Per le associazioni con esercizio sociale concluso al 31 ottobre 2020 oggi scade il termine di

---

versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2019/2020, e del 1° acconto – ove dovuto – per l'esercizio 2020/2021.

Si ricorda che a seguito delle disposizioni dettate dall'art. 24 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019/2020 e del primo acconto IRAP 2020/2021 ove dovuti. [Arsea Comunica n. 134 del 22/08/2020](#)

#### **16. Versamento secondo o unico acconto IRES e IRAP**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31 maggio 2020 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2020/2021.

#### **17. Versamento Iva su acquisti Intracomunitari**

Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali, relativamente agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello INTRA 12).

### **DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI**

#### **18. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)**

Le associazioni con **esercizio concluso al 31/05/2020** devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

#### **19. Comunicazione INTRA 12**

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari con riferimento al secondo mese precedente. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

#### **20. Comunicazione delle fatture attive e passive con operatori non residenti nel territorio dello Stato (c.d. Esterometro).**

Le associazioni titolari di Partita IVA devono inviare telematicamente l'elenco dei dati relative ad



operazioni con operatori non residenti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2021.

Sono escluse dall'obbligo:

- le associazioni con solo Codice Fiscale;
  - le associazioni in regime forfettario L. 398/91 esonerate dalla fatturazione elettronica (ricavi commerciali esercizio precedente inferiori a 65mila euro).